

COMUNE DI CASAMARCIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIFENSORE CIVICO

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico.

Art.2

ISTITUZIONE

A garanzia della imparzialità e del buon funzionamento della Amministrazione Comunale, delle aziende e degli enti dipendenti è istituito nel Comune l'ufficio di Difensore Civico, come previsto dall'art.35 dello statuto comunale.

Art.3

ATTRIBUZIONE E FINALITA'

Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti e persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo Statuto Comunale.

E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza o ritardo dell'Amministrazione comunale, nei confronti dei cittadini deve provvedere affinché la violazione per quanto possibile venga eliminata.

Esercita altresì il controllo sulle deliberazioni comunali ai sensi del T.U. 267/2000.

Non può intervenire su atti di contenuto meramente politico ed è tenuto a sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria.

I consiglieri comunali ed i membri di Giunta, nell'esercizio della loro funzione, non possono rivolgere richiesta di intervento del difensore civico.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune o dagli enti, aziende, istituzioni, società dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Art.4

SEDE

Il Difensore Civico esercita le sue funzioni presso la sede fornita dal Comune nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale del personale del settore Affari Generali, Ufficio Segreteria.

Art.5

NOMINA

Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che per esperienza acquisita offre garanzia di competenza probità ed obbiettività di giudizio in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o altra laurea equivalente. Ai fini del precedente comma 1 le candidature alla carica Difensore Civico devono essere corredate da apposito curriculum e da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Non sono eleggibili alla carica coloro che:

- a) versino in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale,
- b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali,
- c) i membri ed i funzionari del comitato regionale di controllo;
- d) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- f) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

In sede di prima applicazione il Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento provvede alla nomina del difensore civico.

A regime il Consiglio Comunale provvede alla nomina entro trenta giorni dalla scadenza del mandato del Difensore Civico salvo il caso che si verifichi la vacanza dell'incarico già conferito in questo caso la nomina deve avvenire entro trenta giorni della vacanza.

Il Sindaco darà avviso pubblico mediante manifesti pubblici della volontà di procedere alla nomina del difensore civico stabilendo il termine entro il quale, quanti volessero concorrere a detta carica, dovranno depositare presso la Segreteria del Comune la richiesta di nomina correlata da:

- a) proprio curriculum;
- b) una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il curriculum e le dichiarazioni sono sottoscritte dal candidato.

L'avviso di cui al comma precedente deve in particolare contenere:

- a) i requisiti richiesti per carica;
- b) il trattamento economico;
- c) la durata in carica e le cause di revoca;
- d) il termine della presentazione delle candidature che non deve essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio salvo i casi di decadenza, morte revoca o impedimento permanente del difensore civico, l'avviso pubblico dovrà essere emanato entro il sessantesimo giorno precedente alla scadenza del mandato.

In sede di prima applicazione l'avviso dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Le candidature sono rimesse al Consiglio Comunale almeno 10 giorni prima di quel fissato per la elezione del Difensore Civico.

L'ufficio Affari Generali ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti. Entro 15 giorni dalla data di esecutività della delibera con cui il Consiglio Comunale elegge il Difensore Civico, il Sindaco notifica l'elezione all'interessato il quale nei successivi giorni comunica per iscritto l'accettazione della carica.

Qualora la nomina non venga accettata deve procedere alla nuova nomina entro 60 giorni dalla comunicazione di non accettazione.

Il Difensore Civico entra in carica all'atto del giuramento e dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi.

Il Difensore Civico appena insediatosi stabilisce gli orari ed i giorni di ricevimento del pubblico e li comunica al Sindaco.

Il Sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione dell'istituto del Difensore Civico entro 30 giorni dall'entrata in carica del suo titolare, assicurando ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della sede, dell'orario e numero di telefono del suo ufficio.

Art.6

MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

L'istanza al Difensore Civico è presentata per iscritto o verbalmente nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio e sottoscritta dall'interessato.

L'intervento può essere richiesto dai cittadini che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune.

Il Difensore Civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate entro 30 giorni e segnala agli organi comunali o alla magistratura, le disposizioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Art.7

DECADENZA, REVOCA

Il Difensore Civico nel caso sopravvenga una delle condizioni che ne ostacola la nomina o che tratti privatamente cause inerente l'Amministrazione Comunale decade dalla nomina.

Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali.

Art.8

FACOLTA' E POTERI ISTRUTTORI

Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti può:

- chiedere l'esibizione, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;
- convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili sullo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;
- accedere agli uffici per accertamenti.
- Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi della normativa vigente.

Qualora ritenga giustificata la istanza invita il responsabile ad adottare gli atti concordandone eventualmente il contenuto.

Il responsabile che impedisca o ritardi svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari.

E' facoltà del Difensore Civico presenziare senza diritto di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.

Art.9
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

Il Difensore Civico invia:

- a)- segnalazioni di singoli casi o questioni che necessitano articolare e rapida valutazione affinché siano discusse in Consiglio Comunale entro 30 giorni;
- b)- relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, nella stessa vanno illustrati i casi seguiti, le disposizioni, i ritardi e illegittimità riscontrate formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, enti, aziende, società, istituzioni dipendenti dal Comune al fine di eliminarle.

La relazione va trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

Art.10
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Il Difensore Civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenze funzionale. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari al funzionamento dell'ufficio, provvede la Giunta Comunale.

Il difensore civico può avvalersi della consulenza tecnica e giuridica dei dirigenti del Comune.

Art.11
TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Difensore Civico compete una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art.12
NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal seguente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello statuto e dei regolamenti comunali.

Art.13
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

Cap. P.
Interve

Il sot
finanzi
D.Lgs.

Come
della c

Ai sen

"1. Su c
sola re
ragione
I pareri

2. Nel
relazion

3. I sog

Sulla

IL
I
I

IL
I
I